

Publicato il 01/03/2017

N. 03023/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12273/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12273 del 2015, proposto da Rosa Mancaniello, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone C.F. MRNGDU78L18F839D, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto direttoriale prot. n. 767 del 17.07.15 recante indicazione delle procedure per il reclutamento straordinario del personale docente disciplinato dall'art. 1 co. 95 ss. della l. n. 107/15 nella parte in cui prevede che la mancata presentazione dell'istanza facoltativa comporti l'impossibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti per le immissioni in ruolo a decorrere dal prossimo anno scolastico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, idonea al concorso indetto dal MIUR con decreto n. 82 del 2012, si duole della previsione contenuta nel D.D.G. n. 767/2015, attuativa della legge 13 luglio 2015 n. 107, se e nella parte in cui prevede che la mancata presentazione della domanda comporti l'impossibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti per le immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

La ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, non ha presentato la domanda a causa dell'asserita irragionevolezza del meccanismo di assunzione e del numero ridotto di posti vacanti e disponibili per il contingente 2015/2016 per la classe concorsuale A019 (Discipline giuridiche e economiche), localizzati soprattutto al Nord Italia.

A giudizio della ricorrente, le modalità di applicazione dei criteri dettati dall'art. 1 commi 100 e 101 della L. 107 del 2015 per l'assegnazione delle sedi risultavano del tutto oscure dal momento che l'amministrazione non provvedeva a stilare una graduatoria unica per punteggi, necessaria per verificare il rispetto del criterio meritocratico.

La suddivisione in fasi distinte della copertura dell'intero organico previsto per l'a.s. 2015/16 era suscettibile di produrre conseguenze paradossali ed illogiche penalizzando il merito professionale. Infatti, si sarebbe potuta - secondo la prospettazione di parte ricorrente - realizzare una irragionevole

inversione nello scorrimento della graduatoria in violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento.

Sostanzialmente parte ricorrente sostiene l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui si configurano quale ultima utilizzazione delle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2012, con impossibilità di scorrimento dell'elenco degli idonei per le prossime immissioni in ruolo a decorrere dall'a.s. 2016/2017. Né potrebbe ritenersi ragionevole l'estinzione della graduatoria in questione a seguito della mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte degli idonei poiché la procedura prevista dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 rappresenta un meccanismo straordinario e eccezionale di assunzione, derogatorio rispetto alle regole concorsuali.

Inoltre il sistema di cui alla legge 107/2015 sarebbe irragionevole poiché gli aspiranti all'insegnamento non sarebbero stati posti nelle condizioni di conoscere se vi fossero chances di essere assunti nell'organico di potenziamento ed in quale regione ciò fosse possibile, per cui l'omissione informativa pregiudicava gravemente le scelte degli idonei. Non sono quindi stati rispettati i canoni di trasparenza e imparzialità.

In via gradata parte ricorrente ritiene che sia da porre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 133 lett. H) con il quale è stato abrogato l'art. 400, co. 17 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 in tema di validità delle graduatorie concorsuali per violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialità e buon andamento (art. 97, 3, 35, 51).

Il Collegio, ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p.a., ritiene superfluo procedere all'integrazione del contraddittorio in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile per acclarato difetto di interesse.

Invero, come espressamente riconosciuto nel ricorso introduttivo, la ricorrente, pur consapevole della necessità di presentare la domanda nei termini previsti dal Bando (14 agosto 2015), ha ritenuto di non presentarla, evidentemente non volendo correre il rischio di vedersi assegnato un incarico di insegnamento in una sede distante rispetto alla Regione di residenza.

Tanto premesso – posto che è pacifico che la ricorrenti fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione al piano straordinario di assunzione - ne deriva l'inammissibilità del presente ricorso per difetto di interesse.

Come è noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale, ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere avverso una procedura concorsuale, l'interessato deve aver presentato domanda di partecipazione alla gara o al concorso (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n.1 del 2003 che ha, sia pure *per incidens*, precisato che "...La presentazione della domanda di partecipazione, nell'evidenziare l'interesse concreto all'impugnazione, fa del soggetto che ha provveduto a tale adempimento un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando...").

Ne deriva l'inammissibilità del presente ricorso per difetto di interesse non avendo, appunto, la ricorrente presentato domanda di partecipazione (come richiesto espressamente nel Bando impugnato, e chiarito anche nell'avviso pubblicato sul sito web del MIUR il 21 luglio 2015).

Né, ai fini di una riapertura dei termini di presentazione delle domande, può valere l'asserita ambiguità della legge n. 107/2015 e del Bando attuativo, attesa la possibilità per i ricorrenti di presentare comunque la propria domanda di partecipazione e successivamente impugnare le clausole ritenute lesive.

Invero, come espressamente riconosciuto da parte ricorrente il D. D.G. n.767/2015 risulta, in parte qua, pedissequamente attuativo della norma primaria che testualmente prevede:

“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento”.

Le censure di illegittimità del suindicato atto regolamentare, pertanto, devono essere comunque rigettate trattandosi di disposizioni in toto attuative della norma primaria di riferimento.

Deve pertanto ritenersi rilevante, ai fini della decisione del presente gravame, il vaglio sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente circa la asserita contrarietà dell'art.1, comma 96 della legge 107/2015 – sulla cui natura di c.d. “legge-provvedimento” la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi: cfr. sentenza n.8796/2016 - rispetto agli artt.3, 97, 35 e 51 della Costituzione in quanto opererebbe un'arbitraria e irragionevole disparità di trattamento discriminando i candidati inseriti nella graduatorie concorsuali la cui validità temporale è stata ex abrupto ridotta e circoscritta ad un solo ulteriore anno scolastico.

La questione è manifestamente infondata.

Come è noto, il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione e che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi, non tollerando essa — salvo circostanze del tutto eccezionali — la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno (cfr. C. cost. 6 luglio 2004 n. 205). Il giudice delle leggi ha in tale occasione osservato che il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità

e al servizio esclusivo della nazione, sicché deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, in ragione della peculiarità di particolari uffici.

Tuttavia compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza- individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato (cfr. Corte cost., 27-03-2003, n. 89).

Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato ad una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario di cui al comma 110 della legge 107/2015.

Peraltro, nel caso all'esame nessuna deroga può predicarsi nei riguardi della regola del pubblico concorso ma soltanto, eventualmente, nei riguardi delle disposizioni di legge ordinaria, o di fonti parificate, che hanno, di volta in volta, prolungato la vigenza delle graduatorie degli idonei, per cui nessun principio costituzionale è stato violato posto che la stessa regola della proroga e dello scorrimento delle graduatorie è stata stabilita da fonte legislativa ordinaria e deve semmai quest'ultima essere, a sua volta, considerata un'eccezione rispetto all'obbligo dell'amministrazione di indire nuove procedure concorsuali al fine di dare la possibilità alla più ampia platea di candidati di confrontarsi con le prove concorsuali e di perseguire la finalità dell'amministrazione di selezionare i migliori e i più preparati per svolgere i compiti connessi al servizio e alle funzioni pubbliche.

Pertanto, non solo non è stato violato il principio di eguaglianza e il diritto al lavoro di cui all'art. 35 Cost. e di accesso ad esso in condizioni di uguaglianza ai sensi dell'art. 51 Cost. (essendo stati anche gli idonei del concorso del 2012 posti nella condizione di presentare la domanda, che tuttavia parte ricorrente, per una scelta personale, non ha presentato), ma neppure viene violata la

regola dell'imparzialità, finalizzata a consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica.

In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse (non avendo la ricorrente presentato la domanda ai sensi del D.D.G. 767/2015) e in parte deve essere respinto.

Le spese di lite, in considerazione della novità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte lo respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO